


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto:

viene reso noto tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **08/10/2019**

UFFICIO SEGRETERIA
IL RESPONSABILE INCARICATO
Teresina FLORIS


Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, **08/10/2019**

UFFICIO SEGRETERIA
IL RESPONSABILE INCARICATO
Teresina FLORIS




COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

Via Torino n. 95 - CAP 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

e-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 01/10/2019

**RICONOSCIMENTO MAGGIORAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE
AL SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR ALBERTO CANE CONNESSA
ALL'ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI.**

IL SINDACO

PREMESSO che a decorrere dal 1 Ottobre 2019 è entrata in vigore tra i Comuni di Caselette, Condove, Sant'Antonino di Susa e Villar Focchiardo una nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, il cui titolare è il dottor Alberto Cane, che sostituisce in tale ruolo il precedente Segretario Comunale dottoressa Ilaria Gavaini;

VISTO il proprio decreto n.10 in data 01/10/2019 con cui, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 che prevede che il segretario comunale possa esercitare ogni altra funzione, oltre a quelle attribuite dallo stesso articolo 97, attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, è stata attribuita al Alberto Cane la Responsabilità dei Servizi Amministrativi, demandando a successivo provvedimento la quantificazione della maggiorazione dell'indennità di posizione da riconoscersi al segretario comunale in virtù dell'attribuzione delle suddette nuove funzioni

VISTE le norme relative al riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di posizione al suddetto segretario comunale per l'attribuzione delle suddette funzioni, ed in particolare l'art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 sottoscritto il 16.05.2001 che così recita:

ART. 41

Retribuzione di posizione

1. Ai Segretari Comunali e Provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare. Tale denominazione è riferita anche ai compensi prima denominati "indennità di direzione" di cui all'art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri.

2. Con decorrenza dal 31.12.1999, e a valere dall'1.1.2000, le misure dell'ex indennità di direzione, di cui all'art.40, comma 3 del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a seguito dell'accordo successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di posizione di cui all'art.2 del CCNL del 18.4.1997, sono incrementate negli importi annui lordi per tredici mensilità indicati nella tavola 2.

3. Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono così rideterminati:

livello A

1) incarichi in enti metropolitani L. 72.314.000

2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali L. 56.820.000

3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti L. 34.092.000

livello B

1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti L. 23.754.000

2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L. 17.744.000

livello C

1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti L. 10.213.000

Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.

4. Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

5. Gli Enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

6. La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, con eccezione di quelli, indicati nell'art.37, comma 1, lett. g), fino a diversa disciplina del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.

7. Al Segretario Comunale e Provinciale in posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell'art. 43.

VISTA la contrattazione decentrata integrativa nazionale (contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali – accordo n. 2 del 22 dicembre 2003) che agli articoli 1 e 2 ed allegato A così stabilisce:

ART.1 MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CCNL, gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni cui all'allegato A, i criteri ed i parametri seguenti:

A) **CONDIZIONI:** possono essere di carattere oggettivo ovvero di carattere soggettivo.

A/1) Condizioni oggettive.

Si riferiscono all'Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell'Ente, della funzione di sovrintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio, laddove non siano state conferite, all'interno o all'esterno, le funzioni di direzione generale), complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi) e disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche).

Le funzioni individuate nella tabella di cui all'allegato A che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale.

A/2) Condizioni soggettive.

Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es. presidenza Nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata), progetti speciali (ad es. coordinamento patti territoriali, ecc.).

Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente.

B) **CRITERI:** vanno intesi come le "politiche" di contrattazione per la delimitazione delle condizioni e dei parametri.

C) **PARAMETRI:** sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione.

L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità non si dà luogo all'erogazione della predetta maggiorazione.

L'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

Ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione.

ART. 2 MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NEI COMUNI INFERIORI A 3.000 ABITANTI

Ferme restando le condizioni e le modalità per l'erogazione di cui all'art. 1, in ogni Comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (classe IV) la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento viene determinata nella percentuale massima del 5%.

Nel caso di cui alla lett. p) dell'allegato A la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%.

In sede di rinnovo del CCNL le parti valuteranno la possibilità di disciplinare nel contesto della stabile organizzazione dell'Ente le eventuali responsabilità di cui alla lett. p) dell'allegato A.

ALLEGATO A

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE:

COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA – COMPLESSITÀ FUNZIONALE – DISAGIO AMBIENTALE

A	Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi
B	Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente
C	Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate
D	Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi
E	Rappresentanza esterna
F	Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi
G	Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socioeconomiche
H	Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti.
I	Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE:

ATTIVITÀ GESTIONALI – INCARICHI SPECIALI – PROGETTI SPECIALI

A	Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi
B	Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente
C	Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria
D	Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo)
E	Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti
F	Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione
G	Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti
H	Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni
I	Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni
J	Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii"
K	Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione
L	Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione
M	Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica
N	Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione
O	Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente
P	Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area

DATO ATTO che il Comune di Sant'Antonino di Susa è ente con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed è privo di personale dirigenziale;

VISTO che con il succitato decreto n.10 del 01/10/2019 sono state conferite al Segretario Comunale funzioni rientranti nella succitata tabella relativa agli elementi soggettivi di cui alla lettera P), stante l'attribuzione dell'incarico di responsabile dei Servizi Amministrativi;

CONSIDERATO che il succitato incarico viene formalmente conferito con durata nel tempo;

RITENUTO equo e congruo, in rapporto all'entità dell'incarico conferito, riconoscere al Segretario Comunale dottor Alberto Cane a decorrere dal 1 ottobre 2019 una maggiorazione dell'indennità di posizione nei limiti del 50% dell'indennità di posizione spettante;

CONSIDERATO che ai fini del calcolo della misura della maggiorazione dell'indennità di posizione spettante, l'accordo integrativo a livello nazionale del 2 Dicembre 2008 in materia all'art 1 stabilisce che:

“Art 1 - La percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento fissata dall'articolo 1 del contratto collettivo integrato decentrato di livello nazionale del 2 dicembre 2003 nella misura del 50%, è insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria sia una convezione tra due o più Comuni a prescindere dalla popolazione complessiva. Nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'articolo 45 del CCNL del 16 maggio 2001.”;

VISTO che il valore annuo della indennità di posizione vigente spettante al Segretario Comunale ai sensi del vigente CCNL 2008/2009 ammonta a complessivi euro 15.584,45, che maggiorata del 25% in quanto sede convenzionata, ammonta a complessivi euro 19.480,56;

VISTO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del CCNL 2008/2009, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL 16.05.2001 (corresponsione maggiorazione della indennità di posizione) trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi (per 13 mensilità) della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, che per questo ente è pari ad euro 18.592,44 che maggiorata del 25% in quanto sede convenzionata, ammonta a complessivi euro 23.240,55;

VISTO che sulla base delle succitate norme, la complessiva maggiorazione annua dell'indennità di posizione astrattamente riconoscibile al dottor Alberto Cane per l'anno 2019 è pertanto di Euro 6.972,16, pari al 30% della somma di euro 23.240,55 indicata nel precedente paragrafo, per i Comuni inferiori a tremila abitanti, ed euro 11.620,27 per i Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, e che tale ultima somma risulta come sopra indicato dall'art. 1 dell'accordo integrativo a livello nazionale del 2 Dicembre 2008 insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria sia una convezione tra due o più Comuni a prescindere dalla popolazione complessiva ;

DATO ATTO pertanto che l'importo della maggiorazione dell'indennità di posizione deve essere quantificato, ai sensi del succitato accordo integrativo a livello nazionale del 2 Dicembre 2008, anche tenendo conto delle indennità riconosciute al Segretario Comunale al medesimo titolo per analoghe responsabilità assunte negli altri comuni convenzionati;

DATO ATTO che al dottor Alberto Cane sono state attribuite con specifici provvedimenti sindacali le seguenti indennità:

- da parte del Comune di Villar Focchiardo, ente con popolazione inferiore a tremila abitanti, la somma annua lorda di euro 1.800,00 per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del Servizio Amministrativo;
- da parte del Comune di Caselette, ente con popolazione superiore a tremila abitanti, la somma annua lorda di euro 2.400,00 per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del Servizio Amministrativo;

DATO ATTO che in virtù dei succitati provvedimenti, l'ammontare annuo della maggiorazione dell'indennità di posizione attribuita al Segretario Comunale dottor Alberto Cane per l'anno 2019

ammonta a complessivi Euro 4.200,00 annui, di cui Euro 1.800,00 attribuiti da enti con popolazione inferiore a tremila abitanti;

RITENUTO opportuno quantificare l'importo della maggiorazione dell'indennità di posizione spettante al dottor Alberto Cane per l'assegnazione delle funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Sant'Antonino di Susa nell'importo lordo annuo di euro 4.200,00, pari ad euro 350,00 lordi mensili;

DATO ATTO che con la succitata quantificazione il dottor Alberto Cane risulterebbe assegnatario di una maggiorazione dell'indennità di posizione da parte dei Comuni ove presta servizio pari a complessivi Euro 8.400,00, di cui euro 1.800,00 da parte di Enti con popolazione inferiore a tremila abitanti, e che tali importi rispettano i limiti più sopra indicati, pari ad euro 6.972,16 per i Comuni inferiori a tremila abitanti, ed euro 11.620,27 complessivi nel caso di servizio prestato anche in enti con popolazione superiore a tremila abitanti, come nel caso del dottor Alberto Cane;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nell'ambito di risorse disponibili e nel rispetto dei limiti di spesa, e nel rispetto delle norme in materia di contenimento delle spese di personale vigenti;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il DPR 465/1997 e s.m.i.;
- il CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;
- il CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 14/12/2010, quadriennio normativo 2006/2009 – biennio economico 2006/2007;
- il CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 1/03/2011, biennio economico 2008/2009;
- il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 del 22 Dicembre 2003;
- l'Accordo integrativo a livello nazionale integrativo dell'accordo n. 2 del 2 Dicembre 2008;
- la convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Caselette, Condove, Sant'Antonino di Susa e Villar Focchiardo;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1. **DI RICONOSCERE** a favore del Segretario Comunale dottor Alberto Cane a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, con decorrenza 1 Ottobre 2019 e sino a nuovo provvedimento la somma lorda annua complessiva di Euro 4.200,00, pari alla somma mensile lorda complessiva di Euro 350,00 in relazione all'affidamento allo stesso, con pari decorrenza, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Sant'Antonino di Susa assegnati con proprio precedente decreto n. 10 del 01/10/2019;
2. **DI DISPORRE** la liquidazione del suddetto importo, di norma, in n. 12 rate mensili;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al dottor Alberto Cane ed al servizio finanziario per gli atti di competenza.

Sant'Antonino di Susa, 01/10/2019

IL SINDACO
F.to Susanna PREACCO